



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0000581 P-4.22.25
del 19/01/2018



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero della Giustizia
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Funzione Pubblica

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Segreteria tecnica Capo Dipartimento

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, dell'aggiornamento della posizione negoziale del Governo italiano - *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) - COM(2017) 10.*

Nell'ambito dell'azione di coordinamento del Dipartimento Politiche Europee e facendo seguito alla relazione del Ministero della Giustizia inviata in data 14 marzo 2017, nr. 3005, si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, l'aggiornamento della posizione negoziale del Governo italiano in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p- Il Coordinatore del servizio
Dott. Gaetano De Salvo



Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) – e-privacy

La Posizione italiana

Gennaio 2018

Il Governo italiano esprime un apprezzamento complessivo per la proposta COM(2017) 10 final - relativa al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche, riconoscendo l'impegno da parte della Commissione volto a modernizzare il quadro normativo nel nuovo habitat digitale e tenere conto degli sviluppi economici e tecnologici avvenuti in questi anni, rispetto alla precedente disciplina la cui ultima modifica risale al 2009.

Il Governo italiano intende, quindi, sostenere le iniziative della Commissione volte a delineare un quadro giuridico europeo per la tutela e la riservatezza dei dati personali, garantendone al contempo la libera circolazione.

Il negoziato sulla proposta di regolamento in esame dovrebbe, quindi, tenere conto dei seguenti principi: coerenza, integrazione e precisazione dei principi fissati con il Regolamento per la protezione dei dati personali che entrerà in vigore il 25 maggio 2018, al fine di garantire certezza giuridica per le imprese e per gli utenti; coerenza con le definizioni contenute nel codice delle comunicazioni elettroniche e si auspica, pertanto, che i negoziati tengano conto della riforma del Codice di comunicazioni elettroniche per la quale bisogna scongiurare il tentativo di esclusione da responsabilità degli *Over the top* (OTT).

Il Governo esprime un ampio consenso sull'impianto complessivo della proposta e risulta pienamente condivisibile l'obiettivo della Commissione di chiudere i negoziati al più presto possibile, in modo tale da completare il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali a partire dal Regolamento generale sulla protezione dei dati. Questo obiettivo è stato di recente affermato anche dal Presidente del Consiglio, assieme ai suoi omologhi di Germania, Francia e Spagna (rif. non paper 26 settembre 2017 in preparazione del Vertice digitale di Tallinn del 29 settembre 2017).

In questo modo cittadini e imprese avranno un quadro giuridico pieno e completo in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati in Europa. Inoltre, potrà essere assicurato un level playing field tra gli operatori del settore

Sembra di poter affermare che nelle materie coinvolte dalla proposta, cioè mercato digitale e protezione dei dati, il diritto europeo sia riuscito finora a mantenere, tra le difficoltà, un discreto equilibrio, offrendo ai cittadini europei strumenti di normazione che, senza la pretesa di coprire ogni dettaglio, costituissero sicuri parametri

di riferimento rispetto a principi fondamentali, diritti e doveri, obblighi e facoltà, interessi confliggenti da armonizzare, etc. E' auspicabile che la tentazione di pervenire ad un livello di granularità normativa maggiore non conduca ad effetti paradossali: una regolamentazione troppo stringente in materia di comunicazione elettronica finirebbe con il favorire i provider extra-UE, penalizzando quelli appartenenti al mercato interno, ove la complessità già presente nei contesti trattati fosse ulteriormente complicata dal quadro normativo di riferimento.

Occorre inoltre evitare che diminuisca la fiducia nel mercato unico digitale, ciò che consisterebbe nell'opposto dell'obiettivo cui dichiaratamente si tende. E' in tal senso di cruciale importanza che il quadro normativo europeo che regolerà il settore nei prossimi anni sia correttamente bilanciato contemperando la protezione dei cittadini con la creazione di valore da parte delle imprese.

Considerate tali premesse, rimanendo il coordinamento tra il GDPR e la Proposta il tema più delicato al fine di chiarire nettamente i confini di intervento dei due strumenti, qui di seguito si riportano alcune considerazioni frutto di un'analisi congiunta degli orientamenti espressi dalle amministrazioni coinvolte in merito alle principali questioni oggetto di discussione, tenendo conto delle posizioni espresse dai portatori di interesse in relazione al rispetto della normativa, ai confini del "legittimo interesse" e alle modalità di prestazione del consenso.

Il Governo ritiene che la prestazione "necessaria" resa debba costituire una condizione di liceità del trattamento alternativa rispetto all'obbligo di acquisizione del consenso, in quanto adempimento di prestazione contrattuale. Tale condizione interessa anche le prestazioni accessorie o gli specifici servizi richiesti dall'interessato. Questo aspetto appare necessario, in quanto in sua assenza si potrebbe ingenerare l'erroneo convincimento che l'unica base giuridica invocabile sia il consenso dell'interessato.

Per quanto attiene al tema relativo all'utilizzo dei cookie, si ritiene che la proposta possa rappresentare il luogo naturale per l'adozione di una disciplina armonizzata in materia. A tal proposito è necessaria una adeguata standardizzazione internazionale della semantica dei cookie e della loro tracciabilità nel tempo, anche per finalità di enforcement. Analoghe considerazioni valgono per le impostazioni dei software quali i browser di navigazione che, per essere "binding" ed "enforceable", devono inserirsi in un quadro di standard comuni accettati anche da parte del fornitore del servizio.

Si rileva, inoltre, l'opportunità di codificare nel testo della proposta i casi di eccezione al diritto di portabilità relativi al settore telecomunicazioni di cui all'art. 20 del GDPR, anche in ragione del rischio a cui si espongono i terzi.

Si propone, inoltre, di inserire nel testo una precisazione relativa all'esclusione, dall'ambito di applicazione della proposta, dei servizi relativi a qualsiasi attività giudiziaria e non solo a quella penale.

Ancora, occorre approfondire qualsiasi decisione in merito alla concreta possibilità per gli SM di poter garantire la conservazione dei metadati relativi alle comunicazioni elettroniche, alla luce dei principi stabiliti dalla Corte di Giustizia (rif. sentenze *Digital Rights Ireland* e *Tele2*), sulla base delle indicazioni che arriveranno dal

gruppo di riflessione su *Data retention* che si sta occupando della questione. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di telemarketing, il Governo ritiene che le misure di presentazione CLI e l'adozione del prefisso unico dovrebbero essere entrambe necessarie e non alternative, o addirittura lasciate alla discrezionalità degli Stati membri, in quanto perseguono obiettivi diversi: l'uno di trasparenza, l'altro di tutela.

Infine, accogliendo favorevolmente la proposta in relazione alle competenze di regolazione e al rapporto tra le autorità che garantiranno l'applicazione del regolamento, si ritiene di poter ulteriormente sottolineare l'importanza della prassi di collaborazione mediante accordi tra autorità che si è rivelata molto utile nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Inoltre si ritiene che la norma dovrebbe tenere conto degli sviluppi tecnologici con particolare attenzione all'internet delle cose, al M2M e all'intelligenza artificiale.